

SEGNALAZIONE

ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.215

Inviata al

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle competenze ad essa assegnate dalla legge 20 luglio 2004, n.215, intende richiamare l'attenzione sull'art.1 del DL 29 gennaio 2010, n.225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), come risultante dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n.10.

La disposizione ricordata stabilisce, al primo comma, la proroga al 31 marzo 2011 dei termini e dei regimi giuridici indicati in una tabella allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011. Tra questi termini e regimi compare la disciplina stabilita dall'art. 43, comma 12 del Dlgs. 31 luglio 2005, n.177, il quale afferma: *“12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile”*.

Dispone il secondo comma che *“con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata”*. Afferma il comma 2-bis: *“Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri parlamentari sono resi entro il termine di dieci giorni dalla trasmissione degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, decorso il termine, possono essere comunque adottati”*.

In sintesi, l'art.1 del dl. 225/10, prima che fosse scaduto il divieto stabilito dal comma 12 dell'art.43 del Dlgs. n.177/2005, lo ha prorogato al 31 marzo 2011. Ha inoltre attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare, con un suo decreto, un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011. La legge di conversione, dopo alcune proposte emendative di contenuto diverso apparse nel corso del procedimento di approvazione, ha confermato l'impianto della disciplina già posta dal decreto-legge: in particolare la proroga del divieto

al 31 marzo 2011 e l'attribuzione del potere di proroga ulteriore fino al 31 dicembre 2011 al Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia. Il procedimento è stato arricchito dalla previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante delle Camere.

L'Autorità, in data 20 gennaio 2011, aveva richiamato l'attenzione del Governo sulle criticità della disciplina posta dal decreto-legge, sotto il profilo della normativa in materia di conflitto di interessi, allo scopo di sollecitare una modifica nel corso dell'esame parlamentare.

In particolare, si è osservato quanto segue.

L'art.1 del DL 225/10, intervenendo, tra l'altro, sulla disciplina delle partecipazioni in imprese editoriali da parte di soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, avrebbe potuto potenzialmente incidere sul patrimonio del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa circostanza non integrava - e non integra - di per sé alcuna fattispecie di conflitto di interessi disciplinata dalla legge n.215/2004. Occorre, infatti, che si dimostri che l'incidenza sul patrimonio del membro del governo sia specifica e preferenziale e che vi sia danno per l'interesse pubblico. Nella specie, la disposizione in esame si limitava - e si limita - da un lato, a prorogare direttamente l'ambito temporale di operatività del divieto - per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete - di acquisire partecipazioni in imprese editrici; dall'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di imporre una proroga ulteriore.

L'estensione della validità temporale di un simile divieto è stata esplicitamente auspicata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di tutelare il pluralismo dell'informazione e, per tale ragione, non può essere configurata come un vantaggio patrimoniale del Presidente del Consiglio.

Diversamente si deve concludere con riferimento alla facoltà di proroga. L'inerenza dell'ambito materiale nel quale è stato assegnato al Presidente del Consiglio il potere di disciplinare la durata del divieto di cui all'art.43, comma 12 del dlgs.177/2005 a un settore nel quale l'attuale Presidente è titolare di interessi patrimoniali, associata alla discrezionalità che il comma 2 dell'art.1 del DL n. 225/10 attribuisce allo stesso Presidente (*"Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri...di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga..."*) pone un problema di opportunità della disposizione stessa.

Se in generale, perché possa radicarsi un conflitto di interessi giuridicamente rilevante, non è sufficiente l'esistenza di un potere di regolazione in settori connessi con interessi patrimoniali del membro del governo cui tale potere sia attribuito, né l'esercizio concreto di questo potere, dovendosi sempre verificare anche che gli effetti dell'atto o dell'omissione dell'atto dovuto siano idonei a produrre un vantaggio specifico e preferenziale sul patrimonio del titolare di carica governativa e che vi sia danno per l'interesse pubblico, la disciplina di un settore sensibile quale quello in questione, direttamente

connesso con la tutela del pluralismo dell'informazione, richiede un atteggiamento di maggiore precauzione.

La presenza di rilevanti partecipazioni del Presidente del Consiglio in più di una rete nazionale aveva indotto l'Autorità a suggerire, nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge, di eliminare l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di disciplinare discrezionalmente il periodo di vigenza del divieto più volte richiamato.

La disciplina definitivamente approvata in sede di conversione del decreto-legge, come anticipato, ha conservato intatto quel potere in capo al Presidente del Consiglio.

Restano valide perciò le considerazioni svolte e in questa sede sono ribadite.

Di fronte al dato normativo, ormai divenuto stabile a seguito della conversione in legge, si ritiene allora far presente che l'adozione o la mancata adozione dell'atto di proroga, senza integrare automaticamente una fattispecie di conflitto di interessi, si presteranno però a essere sindacati, ai sensi della legge n.215/2004, allo scopo di valutarne l'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del Presidente del Consiglio e il danno per l'interesse pubblico.

L'Autorità, pertanto, auspica che la disciplina del divieto di cui al comma 12, dell'art.43 del Dlgs. n.177/2005, sia sottratta alle competenze dell'attuale Presidente del Consiglio.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà